



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III - Sezione Scuole Non Statali
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Gestori delle Scuole Paritarie del Veneto

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Veneto

Al Tavolo di Coordinamento per la Scuola paritaria in Veneto

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2025/2026 delle scuole paritarie di ogni ordine e grado – Indicazioni operative per la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti.

Come noto, i DDMM n. 267/2007 (art. 3 - punto 1) e n. 83/2008 (paragr. 5.2), il DM n. 108/2020, prescrivono l'obbligo da parte dei gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie di dichiarare **entro il 30 settembre di ciascun anno** la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di scuola paritaria. Tutte le istituzioni scolastiche paritarie **sono tenute, pertanto, a comunicare tramite il portale SIDI, i dati relativi al funzionamento ed ai docenti**, compilando i modelli disponibili online, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio V della Direzione Generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica con la nota prot. 5203 del 26.08.2025, che ad ogni buon conto, si allega.

Si rammenta che sono disponibili i seguenti video-tutorial [Rilevazione dei docenti delle scuole paritarie](#) e [Rilevazione dati di Funzionamento](#) e che nella sezione "Documenti e Manuali" del portale SIDI "Rilevazione docenti scuole paritarie" è disponibile un modello template di informativa ex art. 13.

1) DICHIARAZIONE FUNZIONAMENTO MANTENIMENTO PARITÀ SCOLASTICA

Tutte le scuole paritarie, anche le scuole riconosciute paritarie con decorrenza 1° settembre 2025, al fine di dare conferma dell'effettivo avvio della scuola/nuovo indirizzo, sono tenute al suddetto adempimento **entro il 30 settembre 2025**.

Per una corretta compilazione della dichiarazione si invitano le SS.LL. ad una attenta lettura della delle Guide pubblicate al link <https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/scuole-paritarie>. L'assistenza può essere richiesta contattando il Service Desk al numero verde ministeriale 800 903 080.

La piattaforma in questione consente la compilazione dei modelli direttamente sul Sidi da parte del soggetto abilitato che, attraverso apposite funzioni, potrà stampare i modelli, per consentire di verificare l'esattezza delle informazioni inserite, e ricaricare nella stessa area il relativo documento (non allegato in formato di "bozza") debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato della copia di un documento d'identità in corso di validità (si rammenta che trattasi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

I modelli di funzionamento si presentano già precompilati con le informazioni disponibili sul portale ministeriale Sidi/Anagrafe scuole non statali e sarà pertanto necessario verificare precedentemente la correttezza di tutti i dati presenti nella suddetta Anagrafe.

La dichiarazione inviata non potrà essere più modificata.

Documenti da allegare alla scheda di funzionamento

In aggiunta al modello relativo al funzionamento sarà necessario caricare sulla piattaforma, tra gli allegati:

- CONTO CORRENTE DEDICATO indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo statale assegnato (Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari);



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFF. III - Sezione Scuole Non Statali
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

- MODELLO A dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000 inerenti alla modalità di svolgimento dell'attività istituzionale indispensabile ai fini della liquidazione del contributo statale assegnabile ad ogni istituzione scolastica;
- ATTESTAZIONE dell'avvenuta proroga (con indicazione dei termini) ovvero del rientro in possesso della gestione da parte dell'ente cedente se in scadenza il contratto d'affitto d'azienda/di ramo d'azienda.

Nel rammentare l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 4, lett. g) L. n. 62/2000 di "**utilizzare personale docente fornito del titolo di abilitazione**" corrispondente all'insegnamento impartito, si sottolinea la necessità di acquisire agli atti della scuola le autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei titoli di studio e di abilitazione posseduti dai docenti con i quali è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore. Si richiama, in merito, quanto previsto dall'art. 71 del citato DPR, in ordine all'obbligo di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.

Con l'occasione, inoltre, si ritiene utile sottolineare che va acquisita e conservata agli atti della scuola la seguente **documentazione completa relativa ai locali**: agibilità, idoneità igienico sanitaria, DVR e Certificato di prevenzione incendio rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco (ovvero autocertificazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 12.1.98, n° 37).

Al termine dell'esame delle dichiarazioni questo Ufficio provvederà a pubblicare l'elenco delle scuole che godono dello status della parità scolastica funzionanti nell'A.S. 2025/2026.

I gestori delle scuole la cui attività è cessata al 31/08/2025, qualora non lo avessero già fatto, sono tenuti ad informare prontamente gli Uffici Territoriali competenti e questa Direzione.

2) VARIAZIONI DEGLI ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

I mutamenti degli elementi soggettivi ed oggettivi dovranno essere comunicati prontamente via pec indicando sempre **il codice meccanografico SIDI** della/e scuola/e interessate, unitamente alla documentazione prescritta e secondo le modalità indicate nelle note pubblicate sul sito istituzionale di questa Direzione, alla voce "Modulistica" del menù Istruzione Non Statale del seguente link <https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/istruzione-non-statale/>.

a- Variazione Ente Gestore/ragione sociale del gestore e Sede scolastica per trasferimento o ristrutturazione

Passaggio di gestione/Trasformazione ragione sociale del Gestore e Trasferimento o ristrutturazione della sede della scuola non statale

La necessità che i trasferimenti della sede scolastica ed i passaggi di gestione siano effettuati nel periodo di sospensione dell'attività didattica, e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico, è dettata dall'esigenza di non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività scolastica ovvero di non interrompere la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale, nonché al fine di consentire a quest'Ufficio di esperire i necessari accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento di modifica del decreto di riconoscimento della parità scolastica.

La documentazione relativa al decreto di riconoscimento della parità, a successivi decreti di modifica della parità, alla carriera scolastica degli alunni e del personale della scuola (solo certificati di servizio non documenti protetti da privacy) deve essere consegnata al gestore subentrante.

L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà, con proprio decreto di modifica della parità, a riconoscere formalmente le variazioni comunicate riguardanti il Gestore, la ragione sociale del gestore e le modifiche relative alla Sede scolastica nuova/ristrutturata.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFF. III - Sezione Scuole Non Statali
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

L'Ufficio dell'Ambito Territoriale di competenza provvederà, sulla base di quanto riconosciuto con il suddetto decreto, ad apportare le modifiche al SIDI.

b- Variazione del Legale Rappresentante/Procuratore

Riconoscimento del nuovo Legale rappresentante del Gestore – indicazioni operative

L'Ufficio Scolastico Regionale, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, accertato il possesso o meno dei requisiti previsti dal DM 267 del 29/11/2007, con apposita nota formalizzerà il riconoscimento del nuovo legale rappresentante (o procuratore/delegato).

La modifica dei relativi dati sulla piattaforma ministeriale SIDI sarà a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale.

c- Variazione del Coordinatore Didattico

NOMINA DI UN NUOVO COORDINATORE

La scuola, **contestualmente all'invio** della prescritta documentazione alla scrivente Direzione, **provvederà anche ad inserire i dati del nuovo coordinatore al SIDI chiedendone così la modifica.**

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta (vedi punto 2), accertato il possesso o meno dei requisiti previsti dal DM 267 del 29/11/2007, con apposita nota l'Ufficio Scolastico Regionale formalizzerà il riconoscimento del nuovo Coordinatore e validerà i dati già inseriti dalla scuola sulla piattaforma ministeriale SIDI.

Naturalmente, qualora dall'esame della documentazione si ravvisasse l'assenza dei requisiti prescritti, questo Ufficio comunicherà il diniego al gestore ed all'UAT competente, in tal caso, la modifica dei dati inseriti sulla piattaforma ministeriale non sarà validata e la scuola dovrà avviare un nuovo iter per nominare e ottenere il riconoscimento di un nuovo coordinatore.

d- Variazione IBAN e dati fiscali

In caso di variazione in corso d'anno dei codici IBAN e dei dati fiscali, si raccomanda di **comunicare la modifica all'Ufficio dell'Ambito Territoriale di competenza**, che provvederà ad aggiornare la piattaforma SICOGE in uso per l'erogazione dei contributi; la registrazione a SIDI dei nuovi dati sarà invece a cura del gestore.

In caso di assegnazione, al gestore già riconosciuto, di un nuovo numero di P.IVA, differenziato dal numero di codice fiscale, il gestore invierà apposita comunicazione all'Ufficio di Ambito Territoriale competente per la modifica a SIDI, allegando anche il "certificato di attribuzione numero" rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate; la suddetta comunicazione sarà trasmessa per conoscenza anche a questo ufficio.

e- Sdoppiamento di classi

Il gestore, come indicato ai punti 4.7 e 4.8 del DM 83/2008, può chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale, **entro l'avvio dell'anno scolastico**, l'autorizzazione allo **sdoppiamento di classi** dovuto a nuovi iscritti o ripetenti che non possano essere integrati nelle classi esistenti.

Per le classi terminali della scuola secondaria superiore, potrà essere autorizzata **una sola classe collaterale**, qualora ricorrano le seguenti condizioni: la richiesta sia dovuta all'aumento del numero degli alunni iscritti e frequentanti la classe V; il legale rappresentante dichiara che sarà garantita la continuità agli alunni provenienti dalla classe IV; sarà trasmesso, unitamente all'istanza, il solo numero degli studenti iscritti a ciascuna delle due sezioni costituite.

Cessazione della scuola

In caso di cessazione dell'attività della scuola paritaria il Gestore deve tempestivamente darne comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale nonché agli Uffici Ambiti Territoriali.

Si ritiene necessario ricordare che, in applicazione del punto 5.11 del citato D.M. 83/2008, il gestore deve darne comunicazione entro il 31 marzo con effetto dal successivo 1° settembre. Tuttavia, al fine di evitare che gli alunni si trovino senza alcuna iscrizione alternativa, è da ritenersi assolutamente



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFF. III - Sezione Scuole Non Statali
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

opportuno che le comunicazioni suddette vengano inviate a questa Sezione entro il termine definito annualmente dal MIM per le iscrizioni nelle scuole statali.

Pertanto, a seguito di comunicazione formale da parte del legale rappresentante della libera decisione del Gestore di non proseguire il funzionamento della scuola paritaria, l'Ufficio Scolastico Regionale provvederà a formalizzare con proprio decreto la revoca della parità, per libera determinazione del gestore, fattispecie prevista dall'art. 4. Comma 1 lett. a) del DM. 267/2007.

La scuola cessata viene cancellata dall'anagrafe MIM/SIDI delle scuole non statali a cura dell'Ufficio di Ambito Territoriale competente.

Gli atti della scuola chiusa verranno depositati presso altra scuola paritaria dipendente dallo stesso gestore, prioritariamente nell'ambito della stessa provincia. Diversamente, ogni Ufficio di Ambito Territoriale procederà ad individuare un'istituzione scolastica statale per il deposito degli atti.

3) REVOCA DELLA PARITA'

L'Ufficio Scolastico Regionale espleta i propri compiti di vigilanza, anche a mezzo di apposite visite ispettive, per la verifica dei requisiti di legge per il mantenimento della parità. Ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008, articolo 5, comma 10 la revoca della parità scolastica è disposta dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, nei seguenti casi:

- libera determinazione del gestore;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all'articolo 353 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
- gravi irregolarità di funzionamento accertate;
- accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3, della legge n. 27 del 3 febbraio 2006 in materia di esami di idoneità;
- mancata attivazione di una stessa classe per più di due anni scolastici consecutivi;
- mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe.

4) ADEMPIMENTI SU ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI – SIDI

Il MIM, con apposita nota - analogamente allo scorso anno con nota dell'Ufficio V Statistica prot. 4619 del 09/09/2024 - fornirà le consuete indicazioni per l'avvio delle attività di aggiornamento dell'**Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS)** da parte di tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Preme ribadire la necessità di provvedere tempestivamente e con precisione agli adempimenti in ordine all'**Anagrafe Nazionale degli Studenti – SIDI** per l'a.s. 2025/2026. I dati ivi contenuti, infatti, sono determinanti sia ai fini della corretta quantificazione dei fondi assegnati dal MIM a questo Ufficio Scolastico Regionale per l'esercizio finanziario 2026 sia ai fini dell'accesso al finanziamento statale da parte delle scuole paritarie. Dalle verifiche effettuate gli scorsi anni dal Servizio Informatico di questa Direzione si è riscontrato, tuttavia, che alcune scuole paritarie a dicembre risultavano ancora inadempienti, si precisa a riguardo che quest'anno questo ufficio non effettuerà solleciti e procederà agli adempimenti di competenza alla data del 30.09.2025 (ovvero termine posto dal MIM se diverso) sulla base dei dati dichiarati da ciascuna scuola.

Pertanto, al fine di evitare l'esclusione dal piano di riparto e consentire la corretta quantificazione dell'assegnazione per l'a.s. 2025/2026, si invitano le SSLL a porre la massima attenzione nell'inserimento di dati ed al rispetto del termine.

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali controllano e assistono le scuole paritarie nell'aggiornamento dei dati richiesti dal Sistema Informativo del MIM monitorandone, attraverso le funzioni SIDI, lo stato di avanzamento e sollecitano le scuole eventualmente in ritardo in modo che sia garantita, entro la scadenza prevista, il completo adempimento.

Si indicano di seguito i link di pubblicazione delle informative disposte dal superiore Ministero per le varie rilevazioni a SIDI:



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFF. III - Sezione Scuole Non Statali
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

- Anagrafe Nazionale degli Studenti <https://www.mim.gov.it/web/guest/-/anagrafe-nazionale-degli-studen-3>
- Rilevazione docenti scuole paritarie <https://www.mim.gov.it/web/guest/-/rilevazione-sulle-scuole-paritarie>
- Rilevazione sulle scuole <https://www.mim.gov.it/web/guest/-/rilevazione-sulle-scuole-paritarie>

Si rammenta che il Gestore è tenuto a informarsi sugli avvisi, comunicati e disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale (pubblicati sui rispettivi siti <https://www.miur.gov.it/> e <https://istruzioneveneto.gov.it>) e dell'Ufficio del proprio Ambito Territoriale.

I Gestori sono invitati ad acquisire la buona prassi di indicare sempre nelle proprie comunicazioni (mail o pec) il codice meccanografico della scuola e ad inserire nella propria carta intestata sia il codice meccanografico che il numero e la data del decreto di parità, oltre ai recapiti telefonici, di posta elettronica (peo e pec) ed il codice fiscale della scuola stessa.

Si comunicano i recapiti degli Uffici degli Ambiti Territoriali e si segnala che gli stessi avranno cura di comunicare alle scuole di propria competenza i contatti dei referenti informatici provinciali della sicurezza per le operazioni di profilatura per il 2024/2025.

TEL.	MAIL	UFFICIO
0437-26 941	usp.bl@istruzione.it	UAT Belluno
049- 82 08 811	usp.pd@istruzione.it	UAT Padova
0425- 42 75 11	usp.ro@istruzione.it	UAT Rovigo
0422 - 42 98 00	usp.tv@istruzione.it	UAT Treviso
041- 26 20 901	usp.ve@istruzione.it	UAT Venezia
045 - 80 86 511	usp.vr@istruzione.it	UAT Verona
0444- 25 11 11	usp.vi@istruzione.it	UAT Vicenza
041- 27 23 111	direzione-veneto@istruzione.it	USR Veneto

I Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali sono pregati di dare diffusione della presente comunicazione presso le scuole paritarie della propria provincia.

Il Comitato di coordinamento in indirizzo è invitato ad inoltrare la presente alle istituzioni scolastiche aderenti alle associazioni membri.

Nel ringraziare anticipatamente per la preziosa e fattiva collaborazione delle SS.LL., si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Fabrizia TRAMONTANO
*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

gC